



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.11.2011.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1	Oggetto del regolamento	p. 3
Art. 2	Modalità acquisizioni in economia	p. 3
Art. 3	Divieto di frazionamento	p. 3
Art. 4	Interventi misti	p. 3
Art. 5	Responsabile del procedimento	p. 3
Art. 6	Pubblicità e comunicazioni	p. 3

CAPO II - ACQUISIZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 7	Lavori eseguibili in economia	p. 4
Art. 8	Programma annuale dei lavori	p. 5
Art. 9	Autorizzazione della spesa per lavori in economia	p. 5
Art. 10	Lavori d'urgenza	p. 5
Art. 11	Provvedimenti in caso di somma urgenza	p. 5
Art. 12	Perizia suppletiva per maggiori spese	p. 5
Art. 13	Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia	p. 6
Art. 14	Acquisizioni mediante amministrazione diretta	p. 6
Art. 15	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario	p. 6
Art. 16	Scelta del contraente nella procedura di cottimo fiduciario	p. 6
Art. 17	Cauzioni	p. 7
Art. 18	Perfezionamento del contratto di cottimo fiduciario	p. 7
Art. 19	Contabilità dei lavori in economia	p. 7

CAPO III - ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 20	Beni e servizi acquisibili in economia	p. 7
Art. 21	Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia	p. 9
Art. 22	Svolgimento della procedura di amministrazione diretta	p. 9
Art. 23	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario	p. 10
Art. 24	Congruità dei prezzi	p. 10
Art. 25	Scelta del contraente nella procedura di cottimo fiduciario	p. 10
Art. 26	Cauzioni	p. 10
Art. 27	Perfezionamento del contratto di cottimo fiduciario	p. 11
Art. 28	Modalità di pagamento	p. 11

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29	Requisiti dell'affidatario	p. 11
Art. 30	Adozione provvedimenti	p. 11
Art. 31	Termini di pagamento	p. 11
Art. 32	Tutela dei dati personali	p. 11
Art. 33	Disposizioni finali	p. 11
Art. 34	Entrata in vigore - Abrogazioni	p. 11

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia in attuazione dell'art. 125 del *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, di cui al D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 330 del *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, di cui al DPR 207/2010.

Art. 2 – Modalità acquisizioni in economia

2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a. mediante amministrazione diretta;
 - b. mediante procedura di cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. Il responsabile del procedimento che per l'acquisizione di lavori, beni o servizi in economia non ritenga di avvalersi del sistema delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 che risultassero attive, è tenuto ad assumere i corrispondenti parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
6. La procedura di acquisizione in economia può essere condotta, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. A tal fine il responsabile del procedimento può utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 - Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottrarli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori e/o forniture e/o servizi, si applica la disciplina relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

1. Il Comune opera a mezzo del responsabile del procedimento, i cui compiti, funzioni e responsabilità sono stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dal codice.
2. L'ente assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

CAPO II
ACQUISIZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 7 – Lavori eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati con riguardo alle seguenti categorie generali:
 - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
 - b. manutenzione di opere od impianti di importo non superiore a 100.000= Euro;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Possono essere eseguiti in economia i lavori di seguito indicati:

1)	Manutenzioni e riparazioni, compreso l'acquisto di materiali e oggetti necessari per la loro esecuzione, per la sicurezza delle strade e ciclabili o comunque per esigenze di viabilità quali: <ul style="list-style-type: none">• manti di usura del piano viabile;• sovrastrutture stradali e pavimentazioni;• corpo stradale nelle sue varie parti;• opere d'arte, di presidio e di difesa;• fossi, canali, alvei e relativi manufatti;• opere in verde e di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica ambientale;• barriere, opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;• fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze del demanio stradale;• pulizia dei piani viabili;• sgombero della neve e di materiali franati;• consolidamento e bonifica di pendii;• rimozione di massi pericolanti o di qualsiasi tipo di ingombro o pericolo sulle strade;• impermeabilizzazione di manufatti;• giunti tra gli impalcati, apparecchi di appoggio e manufatti in genere;• sistemazioni accessi ed opere per assicurare la continuità alle proprietà interessate da espropri;• demolizione e sistemazione di immobili interessati da espropri;• impianti radio-telefonici, elettrici, idraulici, irrigui e di ventilazione.
2)	Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di locali di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi e manufatti;
3)	Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione e di stabili di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi, strutture e manufatti presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
4)	Lavori di completamento in caso di rescissione o risoluzione di contratto quando ciò sia necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione degli interventi nei tempi originariamente previsti;
5)	Riparazioni straordinarie degli edifici demaniali e di quelli in locazione ove l'obbligato non provveda;
6)	Lavori di manutenzione e ripristino di ambienti naturali, tutela zone umide e pulizia corpi idrici;
7)	Lavori di imboscamento, realizzazione sistemi verdi, opere di sistemazione idraulica, di ingegneria naturalistica, attrezzature per la fruizione, manutenzione del verde fruibile e

	relative dotazioni;
8)	Lavori di posizionamento, manutenzione e rimozione strumentazione per rilevazione traffico;
9)	Lavori complementari ad opere già realizzate;

Art. 8 – Programma annuale dei lavori

1. Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Art. 9 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori di cui al precedente art. 8, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 10 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato.
3. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Comune per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 11 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui precedente art. 9, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000= o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5 del Codice.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Comune che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo del Comune, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 12 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000=.

Art. 13 – Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000=. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000=.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000=, e fino a € 200.000=, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario è effettuato previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.
3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000= Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
4. Per i beni mobili e immobili e per gli interventi sottoposti alle disposizioni di tutela di cui all'art. 198 del Codice, l'affidamento in economia è consentito anche per particolari tipologie individuate con decreto dei Ministri competenti, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000= Euro;
 - b) per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000= Euro

Art. 14 - Acquisizioni mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento vi provvede con il personale dipendente e, ove necessario, richiede l'assunzione di personale straordinario o di personale assunto mediante ricorso a forme di lavoro flessibile.
2. Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi e delle attrezzature occorrenti con le modalità di cui al presente regolamento.
3. I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 15 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino a € 200.000 la lettera d'invito riporta:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 1. l'importo dell'eventuale cauzione
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 16 – Scelta del contraente nella procedura di cottimo fiduciario

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'esame delle offerte è effettuato dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per di lavori di importo pari o superiore a € 40.000=, l'esame delle offerte è effettuato da una Commissione di tre componenti, scelti tra i funzionari dell'ente, presieduta di diritto e nominata dal Responsabile dell'Area competente. Dei lavori della Commissione si dà atto in un apposito verbale.

Art. 17 - Cauzioni

1. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000= si prescinde dalla richiesta di cauzione, salvo diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento.
2. Per l'affidamento di lavori di importo uguale o superiore a € 40.000= è richiesta cauzione provvisoria e definitiva secondo la normativa vigente.

Art. 18 – Perfezionamento del contratto di cottimo fiduciario

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve indicare gli elementi contenuti nella lettera d'invito di cui al precedente art. 15.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato mediante scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
3. Per lavori di importo pari o superiore a € 100.000 il contratto, che contiene il piano di sicurezza, è stipulato mediante scrittura privata registrata. Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 – Contabilità dei lavori in economia

1. La contabilità dei lavori in economia viene svolta nei modi e termini previsti dal Titolo IX, Capo II del Regolamento di cui al DPR 207/2010.

CAPO III

ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 20 - Beni e servizi acquisibili in economia

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi, oltre che nei casi specifici espressamente individuati nel comma successivo, è sempre consentita anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, in esso non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale.
2. Possono essere eseguiti in economia i servizi e le forniture di seguito indicati:

1)	Acquisto di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, idraulici e termici, compresa la fornitura e posa di pannelli solari e fotovoltaici;
2)	Acquisto, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici;
3)	Acquisto, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione;
4)	Acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc.;
5)	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;
6)	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi scolastici e attrezzature per aule e laboratori;
7)	Acquisto di materiali di cancelleria, e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle attrezzature d'ufficio;

8)	Acquisto, noleggio, manutenzione di automezzi, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni, macchine agricole, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e accessori;
9)	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione distributori automatici di alimenti e bevande;
10)	Fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne;
11)	Fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d'arredo;
12)	Acquisto di carburanti, lubrificanti e combustibile per riscaldamento;
13)	Acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia;
14)	Acquisto di materiale di ferramenta;
15)	Acquisto e abbonamento di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale su qualsiasi supporto;
16)	Acquisto e abbonamento di banche dati italiane e straniere, su qualsiasi supporto;
17)	Fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche;
18)	Fornitura di divise e vestiario, compresi i servizi sartoriali;
19)	Acquisto di attrezzature e di materiale tecnico (quali ad es.: piantine, terricciati, fitofarmaci, vasi, pali di sostegno, reti, ecc.) occorrenti per la delimitazione di aree di rilevanza ambientale e faunistico-venatoria, per lo svolgimento delle attività di recupero e manutenzione dell'ambiente naturale, per il disinquinamento delle acque e per la prevenzione dei danni da fauna;
20)	Acquisto di armi e munizioni e materiale di consumo (quale ad es: esche, cloroformio, ecc.), per l'espletamento delle attività degli agenti ittico-venatori;
21)	Acquisto di materiale, attrezzature, animali e servizi per attività di ripopolamento e gestione fauna;
22)	Servizi legali e notarili;
23)	Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
24)	Servizi di lavanderia;
25)	Servizi di autonoleggio, anche con conducente, servizio di taxi;
26)	Servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà provinciale dichiarati "fuori uso";
27)	Servizi di pulizia e igienizzazione;
28)	Servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali;
29)	Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, compreso il trasporto di beni artistici;
30)	Servizi di valutazione del patrimonio di proprietà comunale o in uso al comune;
31)	Spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati;
32)	Spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax;
33)	Spese per utenze (energia elettrica, acqua e gas);
34)	Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale;
35)	Servizi di comunicazione e informazione;
36)	Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
37)	Servizi di interpretariato e traduzione;
38)	Servizio di mensa, anche sostitutivo, mediante l'acquisto di buoni pasto;
39)	Servizi contabili, fiscali, finanziari e bancari;
40)	Servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori;
41)	Spese per servizi, software, beni e canoni informatici;
42)	Servizi di consulenza, studi, ricerca e innovazione;
43)	Servizi allestimento e gestione mostre, attività ed iniziative culturali, ricreative, archeologiche;
44)	Servizi di formazione professionale;

45)	Servizi di catalogazione e informazione turistica;
46)	Servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione;
47)	Servizi di collocamento e reperimento di personale, compresa la somministrazione di lavoro;
48)	Servizi connessi all'espletamento di concorsi, comprese le eventuali prove di preselezione;
49)	Servizi inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale;
50)	Abbonamento a servizi di consulenza;
51)	Servizi di Ingegneria e Architettura ³ (progettazione, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e altre attività connesse alla realizzazione e esecuzione di opere pubbliche, compresi gli studi di prefattibilità o fattibilità ambientale, l'acquisizione di pareri e certificazioni, ecc.) solo entro il limite di € 20.000=;
52)	Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici;
53)	Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche;
54)	Servizi per la vigilanza e la custodia di aree ed edifici di competenza del Comune;
55)	Servizi di rilievo e monitoraggio dell'utilizzazione del trasporto pubblico;
56)	Servizi di manutenzione di attrezzature per movimentazione all'interno degli imbarchi fluviali;
57)	Spese di rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"> • per ricevimenti, cerimonie ufficiali, manifestazioni di natura protocollare, iniziative pubbliche, eventi, per fini di cortesia, di ospitalità, in base ad accordi o su inviti ufficiali, anche di rappresentanti esteri, funzionari o personalità pubbliche; rappresentative di enti o istituzioni, quando viene interessato il Comune come soggetto istituzionale espressivo della comunità locale; • per gemellaggi con comunità estere o locali; • per attività promozionali all'estero svolte da amministratori locali, previa autorizzazione agli amministratori della Giunta o dal Consiglio Comunale attestante la conformità dell'iniziativa con i fini istituzionali dell'ente o diretta attestazione nel caso vi partecipi il Sindaco;
58)	Spese per partecipazione degli amministratori a convegni, iniziative, studi nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente;
59)	Servizi di gestione impianti tecnologici di vario genere necessari alla funzionalità delle infrastrutture di competenza provinciale;
60)	Indagini geognostiche, accatastamenti, frazionamenti, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione;

Art. 21 – Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 193.000=. Tale soglia è adeguabile secondo le modalità previste dal Codice.
2. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000= e fino alle soglie di cui al comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
3. Per servizi o forniture inferiori a € 40.000=, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici. Le indagini di mercato possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.
4. Prima di attivare un'autonoma procedura, il responsabile del procedimento deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio di interesse possa essere soddisfatta mediante il ricorso al sistema delle convenzioni, secondo le modalità di cui all'art. 2 c. 4 del presente regolamento.

Art. 22 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

1. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'art. 2 c. 2 del presente regolamento.

Art. 23- Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a € 20.000= e fino alle soglie di cui al precedente articolo 10 c. 1, la lettera d'invito riporta:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Art. 24 – Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato, ad opera del Responsabile del procedimento, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma, e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del Codice, è possibile avvalersi anche dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico

Art. 25 – Scelta del contraente nella procedura di cottimo fiduciario

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'esame delle offerte è effettuato dal Responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per acquisizioni di importo pari o superiore a € 40.000=, l'esame delle offerte è effettuato da una Commissione di tre componenti, scelti tra i funzionari dell'ente, presieduta di diritto e nominata dal Responsabile dell'Area competente. Dei lavori della Commissione si dà atto in un apposito verbale.

Art. 26 - Cauzioni

1. Per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000= si prescinde dalla richiesta di cauzione, salvo diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento.
2. Per l'affidamento di lavori di importo uguale o superiore a € 40.000= è richiesta cauzione provvisoria e definitiva secondo la normativa vigente.

Art. 27 – Perfezionamento del contratto di cottimo fiduciario

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve indicare gli elementi contenuti nella lettera d'invito di cui al precedente art. 30.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato mediante scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
3. Per acquisizioni di importo pari o superiore a € 40.000 il contratto è stipulato mediante scrittura privata registrata. Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 28 - Modalità di pagamento

1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Requisiti dell'affidatario

1. L'affidatario di lavori, servizi o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 30 – Adozione provvedimenti

1. Il ricorso all'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi è disposto con apposita determinazione, con la quale il Responsabile competente:
 - individua le modalità di affidamento
 - prevede eventuali e specifiche clausole contrattuali
 - approva la lettera d'invito, se prevista
 - accerta il possesso dei requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico
 - accerta la posizione di regolarità contributiva dell'operatore economico

Art. 31 - Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 32 - Tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è improntato alla piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 33 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice di cui al D.Lgs 163/2006, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto decreto di cui al DPR 207/2010, e le altre norme specifiche vigenti in materia.

Art. 34 - Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in materia.